

256. SPECIALE COVID

CONVERTITO IL DECRETO RISTORI 1 MENTRE 2, 3 E 4 DECADONO

01. NOZIONE

La produzione legislativa, che aveva generato:

il DL 137/2020, cosiddetto Ristori;

il DL 149/2020, cosiddetto Ristori-bis

il DL 154/2020, cosiddetto Ristori-ter;

il DL 157/2020, cosiddetto Ristori-quater;

ha trovato un compendio nella conversione in legge del primo che racchiude anche le disposizioni degli altri tre e che, di conseguenza, verranno ora fatti decadere.

La legge di conversione è la **numero 176 del 20 dicembre 2020**, è rubricata "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*", rappresenta il regalo di Natale del Parlamento, infatti è stata pubblicata sul **Supplemento Ordinario della GU n. 43 della GU n.319 del 24 dicembre 2020**, ne consegue che **l'entrata in vigore è fissata al 25 dicembre 2020**.

La struttura della legge è rappresentata **in 4 Titoli**:

Titolo I	Sostegno alle imprese e all'economia	Art. da 1 a 10 ter
Titolo II	Disposizioni in materia di lavoro	Art. da 11 a 17 ter
Titolo III	Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti	Art. da 18 a 33 bis
Titolo IV	Disposizioni finali	Art. da 34 a 35

L'apparente normale similitudine della struttura non tragga in equivoco, **gli originari 35 articoli si sono convertiti in ben 119 articoli.**

Completano il tessuto legislativo 5 allegati, 1 elenco ed 1 tabella.

Vediamo, per quanto possibile, un rapido dettaglio delle disposizioni ora vigenti, con richiamo agli articoli di maggior interesse, limitandoci ai capi riguardanti le misure di sostegno alle imprese e alle disposizioni in materia di lavoro, escludendo in gran parte quanto già scaduto, con unica eccezione aggiuntiva relativa ai processi tributari.

02. SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Il Titolo I consta di 30 articoli numerati da 1 a 10 ter.

ART. 1 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, **hanno la partita IVA attiva** e che dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO nell'Allegato 1. Il contributo è precluso anche a chi attivi la partita IVA dal 25 ottobre e se la partita IVA risulta cessata.

Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019** con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Comunque il contributo spetta anche in assenza del requisito del fatturato ai soggetti, sempre di cui all'allegato 1, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

SOGGETTI che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto art. 25 del DL 34/20020	SOGGETTI che non hanno presentato domanda per il contributo a fondo perduto art. 25 del DL 34/20020
Il contributo di cui è corrisposto	Presentazione di apposita istanza

dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo	mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020
Sulla base del contributo già goduto	sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri già stabiliti

In ogni caso il contributo **non potrà eccedere 150.000 euro**.

Per i soggetti che abbiano **aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019** il contributo è determinato **applicando le percentuali dell'allegato agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti**.

Per i soggetti con ammontare dei ricavi o compensi superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

ALLEGATO 1 (articolo 1)

Codice ATECO	Attività	Percentuale
49.32.10	Trasporto con taxi	100%
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100%
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200%
52.21.90	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100%
55.10.00	Alberghi	150%
55.20.10	Villaggi turistici	150%
55.20.20	Ostelli della gioventù	150%
55.20.30	Rifugi di montagna	150%
55.20.40	Colonie marine e montane	150%
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150%
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150%
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150%
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	200%
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200%
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie	150%
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150%
56.10.42	Ristorazione ambulante	200%
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	200%
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	200%
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza	150%
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200%
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	200%
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200%
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200%
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200%
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200%
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200%
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	200%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
85.52.09	Altra formazione culturale	200%
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	200%
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	200%
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200%
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200%
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie	200%
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200%
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200%
93.11.10	Gestione di stadi	200%
93.11.20	Gestione di piscine	200%
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200%
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca	200%
93.12.00	Attività di club sportivi	200%
93.13.00	Gestione di palestre	200%
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200%
93.19.99	Altre attività sportive nca	200%
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	200%
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400%
93.29.30	Sale giochi e biliardi	200%
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200%
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e al coltivazione di hobby	200%
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca	200%
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
96.04.20	Stabilimenti termali	200%
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	200%
49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100%
50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100%
61.90.20	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50%
74.20.11	Attività di fotoreporter	100%
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche	100%
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi	200%
85.52.01	Corsi di danza	100%
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100%
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali	100%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	100%
52.21.30	Gestione di stazioni per autobus	100%
93.19.92	Attività delle guide alpine	200%
74.30.00	Traduzione e interpretariato	100%
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi di asporto	50%
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi	200%
91.02.00	Attività di musei	200%
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200%
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200%
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi	100%

Per gli operatori individuati dai **codici ATECO**:

Codice ATECO	Attività
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie

56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
55.10.00	Alberghi

con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone gialle e rosse), il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo **è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.**

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell'anno 2021, nel limite di spesa di 280 milioni di euro, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Occorrerà presentare apposita istanza secondo le modalità indicate dall'AE.

Fermo il limite di spesa, per i soggetti di cui al periodo precedente, **che svolgono attività nei codici ATECO che non rientrano nell'allegato 1**, il contributo è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dell'istanza presentata.

ART. 1 bis	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020
-----------------------	--

Riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti con **partita IVA attiva alla data del 25 ottobre** colpiti dalle misure restrittive di cui al DPCM del 3 novembre 2020 che dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai **codici ATECO di cui all'allegato 2** e nelle stesse misure indicate, nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone gialle e rosse). Esclusi dal contributo chi ha attivato IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

ALLEGATO 2 (articolo 1 bis)

Codice ATECO	Attività	Percentuale
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.00	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

ART. 1 ter	Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche
-----------------------	--

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano **anche alle attività di cui all'allegato 4** ai soggetti che abbiano la partita IVA alla data del 25 ottobre 2020.

ALLEGATO 4 (articolo 1 ter)

Codice ATECO	Attività	Percentuale
46.12.01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti	100%
46.14.03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
46.15.01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
46.15.03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
46.15.05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili	100%
46.15.06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46.15.07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46.16.01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
46.16.02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
46.16.03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
46.16.04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
46.16.05	Agenti e rappresentanti di calzature e accessori	100%
46.16.06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
46.16.07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
46.16.08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46.16.09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46.17.01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
46.17.02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
46.17.03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%

Codice ATECO	Attività	Percentuale
46.17.04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili	100%
46.17.05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	100%
46.17.06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
46.17.07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
46.17.08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.17.09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46.18.22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
46.18.92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
46.18.93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
46.18.96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
46.18.97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
46.19.01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46.19.02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46.19.03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

ART. 1 **Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale**
quinquies

L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive come verificato dalla cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati

ART. 3 **Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche**

Istituito un fondo con un limite di spesa per **142 milioni di euro per il 2020** destinato all'adozione di misure di sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

I criteri di ripartizione saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

ART. 4 **Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa**

Sospese le procedure esecutive fino al 31 dicembre 2020, con inefficacia di ogni procedura avviata nei giorni immediatamente precedenti al decreto che erano rimasti scoperti.

ART. 4 **Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di**
ter **sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge**
27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti

Su questo particolare aspetto, stante l'importanza, anche in virtù delle modifiche apportata, torneremo con apposita Scheda. Di seguito intanto sottolineiamo.

Al fine di semplificare l'accesso alle procedure di **sovraindebitamento** è stata in più punti modificata la L. 3/2012, anticipando l'applicazione di alcune norme della riforma operata con il Codice della Crisi che, però, ancora non erano entrate in vigore.

Tra le diverse novità di cui è stata anticipata l'applicazione si segnala:

- nella definizione di "consumatore" va ricompresa la persona fisica che è anche **socio** di una società di persone, sempre che il sovraindebitamento riguardi soltanto i suoi debiti personali;
- l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei **soci illimitatamente responsabili**;
- possono essere oggetto di falcidia o ristrutturazione anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
- la soppressione della previsione per la quale, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'Iva e alle ritenute, il piano su cui deve basarsi l'accordo di ristrutturazione può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento (ammettendo così anche lo stralcio),
- l'introduzione delle "procedure familiari", rendendo possibile, ai membri della stessa famiglia, la presentazione di un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

il debitore persona fisica "meritevole" che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'**esdebitazione una sola volta**, fatto salvo l'obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti (tra le quali non rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma erogati) tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

ART. 5 Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura

Sostanzialmente sono stati rifinanziati i fondi esistenti e riaperti alcuni termini per le misure di sostegno.

Alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli dal vivo, esistenti **da almeno un anno** prima della richiesta di accesso alla misura, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti, fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta;

Il **Tax credit vacanze** ampliato parzialmente al 2021 ed è usufruibile **una sola volta** per i nuclei familiari per nuclei familiari con ISEE non superiori a 40.000 euro dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, ai fini della concessione sono prese in considerazione le

domande presentate **entro il 31 dicembre 2020.**

Le agevolazioni per il settore editoriale si applicano **anche per l'anno 2021.**

ART. 6 **Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste**

Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto **un contributo una tantum fino a 1.000 euro**, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante.

Occorrerà presentare domanda entro il 28 febbraio 2021 secondo le modalità di cui al DPCM 3 agosto 2020.

ART. 7 **Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**

L'articolo è stato soppresso.

ART. 8 **Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**

Per le imprese operanti nei settori **riportati nella tabella di cui all'Allegato 1** al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda spetta, nella misura già prevista, con riferimento a ciascuno dei **mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.**

ART. 8 bis	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al DPCM del 3 novembre 2020
-----------------------	--

Alle imprese operanti nelle zone gialle e rosse nei settori di cui ai **codici ATECO del visto Allegato 2** nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici **ATECO 79.1, 79.11 e 79.12** (*Agenzie di viaggio e Tour operator*) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale d'azienda spetta il credito d'imposta nelle medesima misura, con riferimento a ciascuno dei **mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**.

ART. 8 ter	Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
-----------------------	--

Per l'anno 2021, per i soggetti titolari di utenze elettriche diverse dagli usi domestici e con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, che svolgono **attività di cui ai codici ATECO riportate negli allegati del presente decreto**, è istituito un fondo per la riduzione degli oneri riferiti a «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema».

ART. 9	Cancellazione della seconda rata IMU
---------------	---

Non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa ad immobili e pertinenze in cui si esercitano **le attività di cui all'allegato 1**, *a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate*.

ART. 9 bis	Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2
-----------------------	---

Le stesse previsioni dell'articolo precedente si applicano anche ai soggetti di cui **all'allegato 2** purché gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), individuate, **alla data del 26 novembre 2020**.

**ART. 9
ter** **Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio**

Si ribadisce che i soggetti esonerati dal versamento IMU devono essere anche gestori delle attività economiche.

Gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, nonché esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, e similari):

– sono esonerati dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anche dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Si tratta del canone unico che, secondo la riforma sulla local tax dettata dalla scorsa legge di bilancio, dal 2021 dovrà sostituire la tassa e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province (articolo 1, comma 816, legge n. 160/2019).

Stesso esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, anche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (venditori ambulanti): per quel periodo, non dovranno pagare il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Inoltre, in continuità con le disposizioni vigenti, applicabili fino al 31 dicembre 2020, sono previste procedure semplificate fino al 31 marzo 2021:

- per le **domande** di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, le quali potranno essere presentate **in via telematica** al competente ufficio comunale, con allegata la **sola planimetria**, e in **esenzione dall'imposta di bollo**;
- per la **posa in opera** temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di **strutture amovibili**, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle misure di distanziamento. Gli esercenti attività di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande potranno provvedervi **senza** dover prima acquisire le **autorizzazioni** richieste dal "Codice

dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione del limite temporale di **90 giorni per la loro rimozione**, fissato dal Testo unico in materia edilizia.

ART. 9 quater Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali

Verrà riconosciuto, per l’anno 2021 un contributo a fondo perduto ai locatori di **immobili adibiti ad abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa** che riducano i loro canoni di locazione purché il contratto sia già in essere al 29 ottobre 2020.

La misura del contributo è **del 50% della riduzione del canone** entro il limite massimo annuale di **euro 1.200 per singolo locatore**.

Un **provvedimento** dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dovrà definire le modalità applicative della norma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa fissato (50 milioni). Infatti, qualora l’ammontare complessivo dei contributi da erogare in base alle domande pervenute dovesse superare le disponibilità finanziarie stanziare, l’amministrazione finanziaria dovrà rideterminare in proporzione la percentuale spettante al singolo locatore.

ART. 9 quinquies Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA operanti nei settori riferiti ai **codici ATECO di cui all’allegato 1 e all’allegato 2 con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse** oppure esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree zone gialle la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

ART. 10 Proroga del termine per la presentazione del modello 770

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno di imposta 2019, è **prorogato al 10 dicembre 2020**.

ART. 10 bis Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19

Contributi ed indennità di qualsiasi natura, erogati da chiunque a seguito dell'emergenza COVID, spettanti ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione ed ai lavoratori autonomi, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile**, tanto ai fini imposte dirette quanto del valore della produzione ai fini IRAP.

Gli stessi non rilevano ai fini del rapporto – tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa (o che non vi concorrono in quanto esclusi) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi – richiamato dagli articoli **61** e **109**, comma 5, del Tuir, rispettivamente ai fini della determinazione della quota di deducibilità degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito.

La precisazione si è resa opportuna soprattutto per le provvidenze che potevano giungere dagli enti locali.

ART. 10 ter Proroga dell'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Il termine del 31 dicembre 2020 è stato ampliato al 30 giugno 2021.

03. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Il Titolo II consta di 33 articoli numerati da 11 a 17 ter.

ART. 12 Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga **per una durata massima di sei settimane.**

Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso **tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**, con causale COVID le 6 settimane costituiscono durata massima che si può richiedere.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

Questo ulteriore periodo è riconosciuto ai datori di lavoro ai quali sia stato autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane ed ai datori di lavoro dei settori interessati ai provvedimenti di chiusura delle attività di cui all'ultimo DPCM.

RICORDA:

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- a) **al 9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto **una riduzione del fatturato inferiore al**

venti per cento;

- b) **al 18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Tale contributo non è dovuto:

- per riduzioni di fatturato pari o superiori al 20%;
- per attività d'impresa iniziate successivamente al 1° gennaio 2019;
- dai datori di lavoro interessati dal DPCM del 24 ottobre per chiusura e limitazione delle attività produttive.

Le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore di questo decreto-legge.

Precluso l'avvio delle *procedure di mobilità* e, a prescindere dal numero dei dipendenti, la facoltà di procedere a licenziamenti per **giustificato motivo oggettivo** fino al **31 gennaio 2021**. Dalla disposizione restano escluse la cessazione definitiva dell'attività, la messa in liquidazione senza continuazione dell'attività ed i licenziamenti a causa di fallimento.

RICORDA:

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i previsti trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile

ART. 13 **Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

Per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure del DPCM 24.10.2020 (**come riferimento sempre i codici ATECO dell'allegato 1**) sono sospesi i termini per i versamenti previdenziali e assistenziali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

Tali versamenti dovranno essere onorati **entro il 16 marzo 2021** in **unica soluzione** o mediante **quattro rate mensili** di pari importo con la prima rata al 16 marzo.

Ciò senza sanzioni e interessi, ma se non si pagano due rate, anche non consecutive, si decade dal beneficio.

ART. 13 bis **Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2**

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

Rimane sospeso il versamento per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive o operative nelle zone rosse e con codici ATECO di cui all'allegato 2.

Medesime condizioni per il versamento.

ART. 13 **Sospensione dei versamenti tributari**
ter

Per i soggetti che esercitano le attività economiche:

sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,

dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse e gialle),

riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2,

alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse),

sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

ai versamenti delle ritenute alla fonte derivanti da lavoro dipendente o redditi assimilati e alle addizionali;

ai versamenti relativi all'IVA.

Tali versamenti dovranno essere onorati **entro il 16 marzo 2021** in **unica soluzione** o mediante **quattro rate mensili** di pari importo con la prima rata al 16 marzo.

ART. 13 **Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza**
quater **nel mese di dicembre**

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, o sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che **hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento** nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

ai versamenti delle ritenute alla fonte derivanti da lavoro dipendente o redditi assimilati e alle addizionali;

ai versamenti relativi all’IVA;

ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione opera anche per i soggetti che hanno intrapreso l’attività successivamente al 30 novembre 2019.

Il requisito reddituale non ha effetto per le attività economiche sospese dal DPCM 3 novembre 2020, con sede nelle zone rosse e gialle nonché **per i soggetti di cui all’allegato 2**.

Tali versamenti dovranno essere onorati **entro il 16 marzo 2021** in **unica soluzione** o mediante **quattro rate mensili** di pari importo con la prima rata al 16 marzo.

ART. 13 **Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle**
quinquies **imposte sui redditi e dell’IRAP**

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 **è prorogato al 10 dicembre 2020**.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d’imposta precedente e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020** rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.

Per i soggetti nelle **zone rosse** ricadenti nelle previsioni dell’allegato 1 e dell’allegato 2 il requisito reddituale non ha effetto come per gli esercenti servizi di ristorazione nelle zone gialle.

Tali versamenti dovranno essere onorati **entro il 30 aprile 2021** in **unica soluzione** o mediante **quattro rate mensili** di pari importo con la prima rata al 30 aprile.

ART. 13
sexies **Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e dell'IRAP**

Il termine di presentazione è prorogato dal 30 novembre al **10 dicembre 2020**.

ART. 13
septies **Proroga del termine per le definizioni agevolate**

Per quanto riguarda la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione il cui termine era fissato al 10 dicembre 2020, il nuovo termine è stato prorogato al 1° marzo 2021.

ART. 13
decies **Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione**

Modificato l'articolo 19 del DPR 602/1973, stante l'importanza della disposizione, ripercorriamo l'intero contenuto dell'articolo.

Lo stesso detta disposizioni in materia di "**Dilazione del pagamento**".

COMMA 1: L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, **fino ad un massimo di settantadue rate mensili**. Nel caso in cui le somme iscritte a **ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro**, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

COMMA 1-BIS: Qualora si comprovi un peggioramento la dilazione può essere prorogata una sola volta, fino ad ulteriori 72 mesi, se non sia intervenuta decadenza.

COMMA 1-TER: Il debitore può chiedere, in luogo di rate costanti, rate variabili crescenti.

COMMA 1-QUATER: (*Sostituito dal presente decreto*) Quando si presenti una domanda di dilazione, e fino al rigetto della stessa:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

COMMA 1-QUATER 1: (*Sostituito dal presente decreto*) Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

COMMA 1-QUATER 2: (*Sostituito dal presente decreto*) Il pagamento della prima rata **determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate**, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

COMMA 1-QUINQUIES: La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, **può essere aumentata fino a centoventi rate mensili**. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

COMMA 2: Abrogato.

COMMA 3: In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, **di cinque rate**, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico **può essere nuovamente rateizzato** se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.

COMMA 3-BIS: In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, *nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.*

COMMA 4: Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

COMMA 4-BIS: Abrogato

RICORDA: Le disposizioni originarie dal decreto in questione si applicano ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateazione presentate **dal 30 novembre 2020.**

RICORDA ANCORA: **Fino al 31 dicembre 2021** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono **di importo superiore a 100.000 euro.**

RICORDA ANCHE: **La decadenza di cui al comma 3** si determinano in caso di mancato pagamento **di dieci rate**, anche non consecutive.

RICORDA INFINE: I carichi per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta **entro il 31 dicembre 2021**. Non è necessario saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

ART. 13 **Disposizioni in materia di contribuzione volontaria**
undecies

Considerata l'eccezionale situazione i versamenti dei contributi volontari all'INPS dovuti dal **31 gennaio al 31 dicembre 2020** sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, **purché entro i due mesi successivi** e comunque **non oltre il 28 febbraio 2021**.

ART. 13 **Bonus baby-sitting**
terdecies

Dalla data del 9 novembre e limitatamente alle aree ricadenti nelle zone rosse nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o alle gestioni IVS hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.

Il bonus **non è riconosciuto** per le prestazioni rese da familiari.

ART. 14 **Nuove misure in materia di Reddito di emergenza**

Ai nuclei familiari già beneficiari della provvidenza a settembre è riconosciuta la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre.

Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei requisiti.

Per ogni chiarimento in materia di REM si rinvia alle Schede già pubblicate.

ART. 15 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Ai soggetti che avevano già beneficiato dell'indennità di cui all'art. 9 del DL 104/2020 (cosiddetto Agosto), è **riconosciuta una ulteriore indennità di 1.000 euro** una tantum.

Il citato **articolo 9 prevedeva** quanto segue (da nostra **Scheda 195 Speciale COVID**):

Ai lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro**. La medesima indennità e per le medesime condizioni è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione presso aziende dei medesimi settori.

Riconosciuta inoltre l'indennità di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali anch'essi disoccupati involontari nel medesimo periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che **abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;**

lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, a **condizione che** risultino già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalla medesima attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non devono essere titolari di pensione.

Per quanto riguarda **i lavoratori dello spettacolo**, agli stessi **è erogata un'indennità di 1.000 euro** che viene erogata anche ai lavoratori con almeno sette contributi giornalieri con reddito non superiore a 35.000 euro.

Infine, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali è riconosciuta la medesima indennità a condizione che possiedano cumulativamente:

titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

assenza di titolarità, nel momento di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente

Le indennità, non concorrono alla formazione del reddito e non sono cumulabili tra loro e con il reddito di ultima istanza. Le stesse sono erogate dall'INPS previa domanda, nel limite di spesa di 680 milioni di euro per l'anno 2020, qualora emergano scostamenti rispetto allo stanziamento non sono comunque adottati altri provvedimenti concessori.

Si ricava che le domande saranno liquidate in ordine di presentazione (click day?).

**ART. 15
bis**

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASpI, alla data del 30 novembre 2020, e' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASpI, alla data del 30 novembre 2020.

Riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

ART. 16 Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Alle **aziende appartenenti alle predette filiere** è riconosciuto l'esonero, al netto di altre agevolazioni o riduzioni, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

ART. 16 bis Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3

Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività **identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3**, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del **mese di dicembre 2020**.

ALLEGATO 3 (articolo 16-bis)

Codice ATECO	Attività
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

ART. 16
ter **Quarta gamma**

Alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione della produzione media commercializzata nel periodo emergenziale rispetto al corrispondente periodo precedente, relativamente ai prodotti di **quarta gamma** e di **prima gamma evoluta** (ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo).

Il contributo è concesso, nel limite di 20 milioni di euro per il 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti, **ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato da marzo a luglio 2019 rispetto al medesimo periodo 2020.**

RICORDA:

Ci sono prodotti di gamme diverse:

- **I gamma:** sono i prodotti freschi e interi, che non hanno subito alcun trattamento;
- **II gamma:** sono i prodotti solitamente venduti in barattolo, come le verdure sott'olio o i sottaceti; possono essere pastorizzati o sterilizzati e possono esservi stati aggiunti dei conservanti;
- **III gamma:** sono la frutta o la verdura surgelata o congelata;
- **IV gamma:** sono i prodotti freschi, puliti, tagliati e confezionati in imballaggi chiusi, pronti per il consumo. Vengono chiamati anche "ready to eat" o "ready to use";
- **V gamma:** sono i semilavorati cotti e successivamente confezionati sottovuoto o in atmosfera protettiva.

ART. 17 **Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi**

Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, **un'indennità pari a 800 euro** in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI),
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
- le federazioni sportive nazionali,
- le discipline sportive associate,
- gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
- le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR

i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'emolumento non concorre alla formazione del reddito ma non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del REM e delle altre prestazioni erogate per l'emergenza COVID.

Le domande andranno presentate **entro il 30 novembre 2020** mediante la piattaforma informatica di Sport e Salute Spa.

I soggetti che hanno già beneficiato per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità, se i requisiti non sono modificati, l'indennità è erogata senza ulteriore domanda.

ART. 17 bis	Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori dello sport
------------------------	---

La medesima indennità di cui sopra, è riconosciuta anche per il mese di **dicembre 2020**.

ART. 17 ter	Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali
------------------------	--

Va applicata la disciplina in materia di equo compenso ai professionisti incaricati di effettuare prestazioni per l'accesso alle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica.

04. DISPOSIZIONI ULTERIORI

ART. 27 Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, **lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato**, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o camera di consiglio.

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto.

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che **almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.**



I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. In mancanza la controversia è rinviata a nuovo. Le parti sono considerate presenti.

